

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Prof. Claudio Franchini **Presidente Vicario**; dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 10 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(81) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. RICCARDO ROTA (Delegato assembleare LND-CR Campania) AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LND DEL 24.10.2015 E DI OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA NEL CORSO DELLA STESSA.

Letti gli atti.

Visto il ricorso proposto dal Sig. Riccardo Rota contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e nei confronti del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti per l'annullamento, previa idonea misura cautelare, dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi in data 24 ottobre 2015, e di ogni deliberazione assunta nel corso della stessa, con particolare riferimento al C.U. n. 140 del Presidente della Lega, pubblicato in data 24 ottobre 2015 nonché al verbale dell'assemblea del 24 ottobre 2015, di contenuto ignoto, previa disapplicazione del C.U. n. 148/A della FIGC, pubblicato in data 23 settembre 2015, con il quale il Presidente Federale delibera di approvare la “*modifica dell'art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti con l'inserimento di una norma di attuazione e transitoria*”, e quindi della *modifica regolamentare introdotta* del C.U. n.127 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 29 settembre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario, ai sensi della richiamata norma transitoria, ha convocato per il 24 ottobre 2015 l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente della Lega di ogni atto comunque connesso, con particolare riferimento alla “*delega conferita dal Presidente federale in data 31 agosto 2015*” richiamata nel C.U. n. 148/A di contenuto ignoto, ed al C.U. n. 136 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 19 ottobre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario ha comunicato l'intervenuta ammissione della sua candidatura alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

Esaminate le memorie di costituzione della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti entrambe depositate in data 4 dicembre 2015.

Ascoltati i legali del ricorrente che hanno replicato in ordine alla eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC e dalla LND e concluso per l'accoglimento del ricorso. Ascoltato il legale della FIGC che, nel riportarsi ai contenuti della propria memoria di costituzione, ha altresì eccepito la mancata notifica del ricorso al Prof. Antonio Cosentino, Presidente della LND, quale litisconsorte necessario ovvero quale controinteressato chiedendo la inammissibilità del ricorso o, in subordine, la integrazione del contraddittorio. Ascoltato altresì il legale della LND il quale ha ribadito quanto esposto nella propria memoria di costituzione concludendo per la inammissibilità del ricorso ovvero in via subordinata per il suo rigetto nel merito.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione preliminare secondo la quale la domanda in esame (trattandosi di disapplicazione di atti) avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata in ambito sportivo mentre invece il ricorrente è andato direttamente dinanzi al Giudice amministrativo.

L'eccezione appare fondata.

A norma del combinato disposto degli artt. 30.3 dello Statuto federale, 27.3 dello Statuto della L.N.D., 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e 3 della Legge n.280/2003 il Rota avrebbe dovuto adire in via preventiva il Collegio di garanzia dello sport del CONI.

Al riguardo non può valere la replica fornita dal ricorrente in virtù della quale l'art. 12 bis dello Statuto del CONI prevederebbe che *“É ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”* e che dunque, non trattandosi nella fattispecie di provvedimenti di organi di giustizia federale, non si sarebbe dovuto ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport. Appare evidente che detta replica non possa essere accolta in quanto la FIGC non ha violato lo Statuto del CONI, quanto piuttosto ha esteso (come hanno fatto tante altre Federazioni) l'oggetto delle impugnative dinanzi al Collegio di garanzia.

In sostanza appare evidente come il Rota abbia omesso di adempiere alla c.d. “pregiudiziale sportiva” non impugnando in tale sede (organi di giustizia federale o Collegio di Garanzia dello Sport) le modifiche approvate di cui al C.U. n. 148/A del 23 settembre 2015, atto presupposto su cui si basa tutta l'impugnativa.

Accolta l'eccezione preliminare e pregiudiziale e dovendosi dunque dichiarare inammissibile l'impugnativa proposta, vengono dichiarate assorbite tutte le ulteriori eccezioni fra cui quella di omessa notifica del ricorso al Prof. Antonio Cosentino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Riccardo Rota e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa ricorso versata.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con

l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 10 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Roberto Salerno, la Società ACF Torino e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 27.1.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Massimo Giuliano Vasquez **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 10 Dicembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOTT. VINCENZO PASTORE (già Presidente del CR Campania FIGC/LND) - (nota n. 3528/132 pf15-16 SP/SS/blp del 15.10.2015).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 3528/132pf15 - 16/SP/SS/blp del 15 ottobre 2015, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, il Dott. Vincenzo Pastore, già Presidente del C.R. Campania F.I.G.C./L.N.D., ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del C.G.S. per aver pronunciato pubblicamente, in data 23.05.2015, in Portici (NA) nei pressi della Chiesa del Buon Consiglio sita al Corso Garibaldi, in concomitanza delle esequie della moglie dell'A.B. Antonio De Marco, dinanzi ad una pluralità di persone, espressioni offensive dell'onorabilità e della reputazione del Presidente della Sez. A.I.A. di Nocera Inferiore Sig. Salvatore Gubitosa, così ledendo gravemente la reputazione dello stesso ed in particolare, come riportato dall'esposto del 15.06.2015 dal Sig. Gubitosa: << il Presidente Pastore accennava ad allontanarsi quando, compiuti alcuni passi, si voltava verso di me profferendomi, a voce alta, in dialetto napoletano e da lontano: "Buttati a mare, buttati a mare" per poi aggiungere: "sei un uomo di merda";>> ledendo in tal modo la reputazione dello stesso.

Le memorie difensive

La difesa della parte deferita ha fatto pervenire rituale memoria contenente la richiesta di escussione dei testi Pierro Andrea, Pagano Franco e D'Antonio Gaetano, tutti dati per presenti sul luogo del riferito episodio e, pertanto, verosimilmente informati sui fatti. Le dette testimonianze, assunte privatamente dalla difesa del deferito, registrate su c.d. e compiutamente trascritte, sono state prodotte nel presente giudizio.

In ordine alla detta iniziativa istruttoria, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, al termine della riunione del 26 novembre 2015 ha così provveduto:

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, sulle istanze istruttorie della difesa del deferito, alle quali si è opposta la Procura Federale; considerato che i mezzi istruttori utilizzati dalla difesa, consistenti nelle dichiarazioni testimoniali raccolte dal difensore non sono ammissibili perché non previsti dalla vigente normativa federale; ritenuto opportuno e utile ai fini del decidere ammettere la prova testimoniale sui fatti del giudizio con i testi indicati nella memoria difensiva e cioè i Signori Pierro, Pagano e D’Antonio.

P.Q.M.

Ammette le prove testimoniali dedotte dalla difesa e fissa per l’ammissione la riunione del 10.12.2015 ore 16.30, con onere della difesa di provvedere alla convocazione dei testimoni.”

Il dibattimento

All'odierno dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore del Pastore, quest'ultimo comparso di persona e presente in aula. È presente altresì il teste Pierro, non gli altri due, sui quali vi è espressa rinuncia da parte della difesa del deferito.

Ascoltato il teste a discarico, al termine del dibattimento la Procura Federale ha concluso per la dichiarazione di responsabilità del deferito e per l'accoglimento del relativo atto di deferimento, conseguentemente per la irrogazione in danno dello stesso di mesi 2 (due) di inibizione; la difesa del Pastore, per contro, evidenziando la assoluta correttezza del comportamento del proprio assistito, ha richiesto il rigetto di ogni addebito.

I motivi della decisione

Il TFN-SD, letti gli atti ed esaminati i documenti, rileva quanto di seguito.

Il procedimento origina dall'esposto a firma Salvatore Gubitosa, Presidente della Sez. A.I.A. di Nocera Inferiore, rivolto in danno del Dott. Vincenzo Pastore, all'epoca Presidente del Comitato Regionale Campania. In particolare, il Gubitosa si duole del comportamento scorretto posto in essere nei suoi confronti dal Presidente del Comitato campano, il quale, incontratolo a Portici (NA) in occasione del funerale della moglie dell'Arbitro Benemerito, Antonio De Marco, nel rifiutargli il saluto profferiva al suo indirizzo le seguenti frasi *“io non ho mai conosciuto un ipocrita come te; sei uno squallore di uomo buttati a mare, buttati a mare sei un uomo di merda”*. Nell'occasione, il Gubitosa si trovava in compagnia del Sig. Sossio D'Errico, Arbitro Benemerito, unico soggetto in quel momento presente in loco e fisicamente vicino alle due parti, pertanto in grado di riferire sui contenuti della pur breve discussione intercorsa tra i due.

Ebbene, a parere di questo Collegio, non v'è dubbio che vi sia stato un contatto tra il Gubitosa ed il Pastore: lo ammettono le due parti, il teste Pierro, il Sig. Sossio D'Errico (v. verbale audizione dell'8.10.2015), nonché lo stesso Raiola (v. verbale audizione del 10.10.2015).

Quanto al contenuto della discussione tra il Pastore e il Gubitosa, però, occorre fare dei distinguo, non potendosi certo dubitare, al netto delle dichiarazioni sia del denunciante che del deferito, delle dichiarazioni del Sossio D'Errico, unica persona estranea ad essere stata direttamente coinvolta nell'episodio. Il Raiola, al contrario, così come il Pierro, nell'occasione si trovavano, chi più chi meno, distanti dal punto in cui il fatto è avvenuto, di conseguenza potrebbero non aver udito le frasi pronunciate dal Pastore; prova ne sia che gran parte di quanto raccontato dal Gubitosa, come pure dal Sossio D'Errico, ma anche dallo stesso Pastore, non viene dagli stessi riportato!

Tra l'altro, elemento di valutazione non trascurabile, dal raffronto delle audizioni del D'Errico, dell'8.10.2015, e del Pastore, del giorno successivo, traspare in maniera evidente il sentimento di reciproca stima tra i due, nonché la cordialità dei loro rapporti, ragion per cui, in mancanza di altri elementi, risulta oltremodo difficile per questo TFN dubitare della attendibilità del D'Errico.

In conclusione, almeno con riferimento alle espressioni contestate al Pastore, il Collegio ritiene provata non solo la loro sussistenza, ma anche la loro capacità lesiva. Oltretutto, il Pastore non fa mistero dell'acredine provata nei confronti del Presidente della Sez. A.I.A., sentimento, quest'ultimo, alimentato da una molteplicità di episodi diffamatori riconducibili al detto Gubitosa, ma che allo stato delle evidenze acquisite in dibattimento, stante l'assenza di qualsivoglia accertamento sul punto, non è consentito considerare nemmeno ai fini di una pur astratta parziale giustificazione.

Accertata in punto di fatto la sussistenza delle dichiarazioni offensive di cui all'atto di deferimento, più di qualche dubbio, per altro verso, residua con riferimento alla fondatezza della contestazione, nel cui ambito la Procura Federale ritiene di doverle collocare. Come noto, infatti, l'art. 5 comma 1, CGS, prevede la punibilità soltanto dei *giudizi o rilievi lesivi della reputazione espressi pubblicamente*, cioè, a mente dell'art. 5, comma 4, CGS, resi in pubblico ovvero, per le modalità della comunicazione, destinati ad essere conosciuti da più persone.

Nella fattispecie, invero, non v'è dubbio che quanto accaduto tra il Pastore ed il Gubitosa sia da inquadrare in un contesto diverso, e pertanto al di fuori della operatività della norma contestata. Né la presenza in loco del Sossio D'Errico appare sufficiente ad integrare il requisito della pluralità dei soggetti richiesto dalla norma ai fini della sua concreta applicazione. D'altronde, è lo stesso legislatore sportivo ad escluderlo (la offesa, infatti, deve essere percepita da più persone e non solo da una)! Nella circostanza, fatta eccezione per il Sossio D'Errico, come ampiamente dimostrato nel corso della istruttoria gli altri soggetti si trovavano a distanza rispetto al punto in cui sono state pronunciate le frasi da parte del Pastore (lo stesso teste a discarico, che pur non convince, ne dà conferma nel corso della odierna audizione). Dunque, le dette dichiarazioni, sebbene pronunciate, non sono da considerare pubbliche e, per tale dirimente motivo, sfuggono

alla previsioni di cui all'art. 5 comma 1 CGS. Fermo restando, però, che in quanto tali, comunque rivelano un comportamento da parte dell'autore in contrasto con i generali doveri di lealtà, probità e correttezza contenuti nell'arti. 1 bis CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il deferito dalla contestazione di cui all'art. 5 comma 1, CGS, ed accoglie il deferimento con riferimento alla violazione dell'art. 1bis, CGS, irrogando al Sig. Vincenzo Pastore la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici).

(96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BALLONI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Gavorrano Srl), Società US GAVORRANO Srl - (nota n. 4745/1076 pf14-15 DP/fda del 13.11.2015).

Con atto del 13 novembre 2015 la Procura Federale ha deferito

- il Sig. Paolo Balloni, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Gavorrano Srl,

per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Ciro Oreste Sirignano, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro, con decisione assunta nel corso della riunione del 27.02.2015 (ricorso n. 007.2014), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società US Gavorrano Srl,

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento

Alla riunione del 10.12.2015, la Procura Federale ha chiesto accogliersi integralmente il deferimento e infliggersi le sanzioni della inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Balloni mentre alla Società l'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica, da scontarsi nell'attuale stagione sportiva. I deferiti, invece, hanno concluso per il proscioglimento riportandosi alle memorie tempestivamente depositate.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato dovendo ritenersi acclarata la responsabilità del Sig. Balloni, e quindi della US Gavorrano Srl, per i fatti agli stessi ascritti.

La vicenda trae origine dall'omesso adempimento della decisione con la quale il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, in data 27.2.2015, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore, Sig. Ciro Oreste Sirignano, ha condannato la Società US Gavorrano Srl al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 3.852,92, nonché al pagamento di € 100,00 per spese di assistenza legale e al pagamento del 50% delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, liquidate nella misura di € 350,00, oltre IVA e CPA.

Detta decisione è stata comunicata al difensore presso il quale la deferita era elettivamente domiciliata in data 5.3.2015, data dalla quale sono quindi decorsi i trenta giorni per adempiere a quanto statuito.

Sta di fatto che la US Gavorrano ha provveduto al pagamento in questione solo il 9.4.2015.

Con memorie depositate ritualmente, i deferiti hanno sostenuto che la decorrenza del termine di pagamento sarebbe coincisa non con la comunicazione fatta dal Collegio Arbitrale al procuratore domiciliatario, in data 5.3.2015, ma da quella che quest'ultimo ha fatto ai propri rappresentati in data 16.3.2015 e, a sostegno di tale tesi, hanno richiamato una recente decisione della Corte Federale D'Appello.

La deduzione, sul punto, è priva di pregio giuridico perché è principio di diritto che, laddove la parte abbia eletto domicilio presso un determinato soggetto ed in luogo diverso dalla sede, le notifiche e le comunicazioni sono legittimamente effettuate presso quest'ultimo con ogni conseguenza in ordine alla naturale immediata insorgenza di diritti, obblighi ed oneri a carico della parte, rimanendo estranee al notificante le vicende – interne – legate al rapporto di mandato. Se, al contrario, il perfezionamento dell'adempimento fosse subordinato all'ulteriore attività del domiciliatario di comunicazione al proprio cliente, si potrebbe arrivare all'assurda conseguenza che, in mancanza della stessa, un provvedimento non risulterebbe mai efficace.

I deferiti, ipotizzando quale termine di decorrenza quello di comunicazione al domiciliatario, sostengono di aver dato comunque disposizione al proprio Istituto di credito di effettuare il bonifico in data 3.4.2015, operazione che, però, per motivi non chiariti, sarebbe stata compiuta dalla banca solo il 9.4.2015, comunque successivamente alla scadenza del termine. A sostegno di tale tesi producono una scrittura a firma del legale rappresentante della Società, datata per l'appunto 3.4.2015, con la quale sarebbe stato impartito l'ordine di bonifico nonché un estratto conto informatico da cui risulterebbe che l'operazione sarebbe stata effettuata, per l'appunto, il 9.4.2015.

Orbene "l'ordine di bonifico" di che trattasi, peraltro predisposto su foglio diverso dai moduli abitualmente utilizzati dall'Istituto di credito, presenta alcune criticità sia perché è privo di data certa, sia perché non vi è prova che sia stato consegnato alla banca, che, una volta impartito l'ordine dal correntista, rilascia una ricevuta o quantomeno appone un timbro, sia perché è smentito dall'estratto conto prodotto che dimostra inequivocabilmente che l'operazione sia stata ordinata proprio il 9.4.2015.

Con terzo motivo, il deferito sostiene di non essere stato messo nella possibilità di pagare tempestivamente per ostacoli apparentemente frapposti dal procuratore della controparte il quale, raggiunto al telefono, di fatto, avrebbe rifiutato di fornire gli estremi del conto corrente bancario del proprio cliente così come la specifica delle somme dovute quale compenso liquidato dal Collegio Arbitrale per l'assistenza professionale prestata.

Il motivo è anch'esso infondato al semplice rilievo che laddove si fosse verificata una circostanza del genere il debitore ben avrebbe potuto non solo sollevare una contestazione formale ma comunque cercare forme alternative per estinguere

l'obbligazione, quale, a solo titolo esemplificativo, l'invio di un vaglia postale presso il domicilio del creditore.

Infondata è, altresì, l'eccezione con la quale il deferito ha lamentato l'impossibilità di quantificare gli importi dovuti a titoli di oneri fiscali e previdenziali sui compensi dovuti al procuratore di controparte, liquidati in € 100,00. Al riguardo, basti osservare che il titolo, costituito dalla decisione del Collegio Arbitrale, riporta la sola cifra di € 100,00 senza prevedere – così come per i compensi degli arbitri – l'aggiunta di oneri fiscali e previdenziali, che pertanto si devono ritenere compresi. Laddove non dovessero esserli, si sarebbe trattato di effettuare una semplice operazione matematica che comunque, al massimo, avrebbe comportato un esborso di € 126,88 (4% cpa e 22% IVA).

Alla responsabilità del deferito consegue quella diretta della Società della quale lo stesso è legale rappresentante.

Si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Balloni la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) ed alla US Gavorrano Srl quella dell'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 10 dicembre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio